

Codice A1813B

D.D. 23 marzo 2020, n. 778

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 18/20, per il ripristino della difesa spondale in sx orografica del Torrente Malone, in prossimità del ponte della SP 34/01 tra le prog. Km 0+900 e km 1+000, in Comune di Levone.



ATTO N. DD-A18 778

DEL 23/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 18/20, per il ripristino della difesa spondale in sx orografica del Torrente Malone, in prossimità del ponte della SP 34/01 tra le prog. Km 0+900 e km 1+000, in Comune di Levone.

In data 09.03.2020, il Comune di Levone ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica lavori di ripristino della scogliera in sx orografica del Torrente Malone consistenti in:

- costruzione di una scogliera in massi ciclopici di cava non cementati, a partire dalla spalla in c.a. in sx orografica dell'esistente ponte della SP 34/01, della lunghezza di circa 95 metri; con altezza in elevazione variabile tra i m 3.00 e i m 4.00 e fondazione pari a m 1.50 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo;
- realizzazione di due canali in terra sagomati a "corda molle" posti a tergo della scogliera nell'area golenale, con funzioni di drenaggio dell'area stessa con sezione trapezia della lunghezza rispettivamente di m 73 e m 121;
- suolatura in massi di cava, con spessore non superiore a m 1.00, della parte terminale del canale in terra prosima al ponte, per uno sviluppo di circa mq 240;
- riprofilatura del fondo alveo del Torrente Malone nella parte centrale, a monte del ponte, mediante disalveo per un totale di mc 1224 di cui mc 274 saranno riutilizzati per rimbottimenti a tergo della scogliera in progetto, mentre i restanti mc 950 verranno acquistati dall'impresa appaltatrice previa concessione del Settore scrivente con versamento del canone erariale vigente.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Gianluca Noascono, costituiti da una relazione tecnica, relazione idrologico-idraulica, relazione geologica-geotecnica e da undici tavole grafiche in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Levone, con deliberazione della Giunta Comunale in data 06.03.2020, n. 23, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

Dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016,

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Levone ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione ai lavori previsti potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, con particolare riguardo alla struttura di fondazione della scogliera, il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt 1.50 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. l'opera di difesa sponale dovrà essere idoneamente attestata, a monte e a valle con le esistenti opere, evitando il restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;

5. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva nè lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 1,30 mc e peso superiore a 34 Kn;
6. è fatto divieto di asportare materiale litoide demaniale d'alveo se non espressamente autorizzati dal Settore scrivente;
7. gli sbarramenti temporanei dovranno essere realizzati solo con materiale d'alveo di piccola pezzatura senza intercettare l'intera portata defluente ed in maniera tale da assicurare in ogni caso il rilascio a valle di una adeguata portata d'acqua (Deflusso Minimo Vitale);
8. le sponde e le aree demaniali interessate dal ripristino delle scogliere e dalle discese in alveo dei mezzi in opera dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche ai lavori autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni sostanziali delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde del tratto interessato dai lavori, nonchè in corrispondenza ed immediatamente a monte e valle dei manufatti previsti che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
11. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
12. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
14. è a carico del Comune richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica dei mezzi meccanici operanti in alveo, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto Comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
15. il soggetto autorizzato all'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della LR n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della DGR n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i. della Regione Piemonte, avendo cura, prima dell'inizio degli stessi, di prendere gli opportuni accordi con la Città Metropolitana di Torino per l'effettuazione delle opportune verifiche in situ circa il recupero della fauna ittica eventualmente presente in alveo.
- La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni